



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 17/07/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA ENERGETICA 18 giugno 2008, n. 768

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 59,4 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Torre S. Susanna (Br) alla località "Pezzaviva" e "Canali", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 387 del 29.12.2003. Società Anemos 1 srl, con sede legale in Melissano (Le).

Il giorno 18 giugno 2008, in Bari, nella sede del Settore

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

- l'autorizzazione unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del decreto legislativo 387/2003, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

RILEVATO CHE:

- la Società Nuova Energia di Galatina presentava al Comune di Torre Santa Susanna la richiesta di permesso a costruire con due pratiche edilizie, rispettivamente prot. N. 1311 del 23.5.2005 e prot. 11750 del 9.12.2005, per la realizzazione di due parchi eolici in località "Pezzaviva" e in località "Canali" per n. 62 aerogeneratori da 1.750 KW ed una potenza complessiva di 108.5 MW;

- il Comune di Torre Santa Susanna, con le note sotto indicate aveva acquisito i seguenti pareri:

- Determina dirigenziale, con prescrizioni, n. 378 del 22 ottobre 2004 della Regione Puglia Assessorato all'Ambiente – Settore Ecologia con la quale si esclude dalla procedura V.I.A. il progetto per la realizzazione in agro di Torre Santa Susanna (BR) di una centrale eolica composta da n.60 aerogeneratori da 1.750 KW ed una potenza complessiva di 105 MW;

- Comune di Torre Santa Susanna prot. N. 8143 del 20.6.2007;

- Comune di Torre Santa Susanna Nulla-osta prot. N. 10590 del 17.8.2007;

- Soprintendenza Archeologica - Taranto note prot. N. 13078 del 10.10.2006 e prot. 8909 del 25.7.2007;

- Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – Taranto nota prot. N. 9346291 del 25.10.2006;

- Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale – Ufficio Demanio di Bari note prot. N. RGC-16/43/41591/2/224/03 del 13.03.2004 e prot. N. RGC-16/43/19641/2-2/219/06 del 21.12.2006;

- Comando Reclutamento e Forze di Complemento "Puglia" – Bari nota prot. N. M D E23161/0000005 del 2.1.2007;

- Enac - Roma nota prot. N. 0025106 del 6.10.2005;

- Settore Forestale - Sezione Provinciale Brindisi prot. N. 1614 del 29.9.2006;

- Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio - Lecce nota prot. N. 10026 del 31.10.2006;

- Ministero delle Comunicazioni – Bari note prot. N. IT-BA/2-IE/VIE/6815 e /000027 del 3.1.2007;

- Enel - Roma prot. N. DRE-SIN del 15.2.2005;

- il Comune di Torre Santa Susanna ha rilasciato alla Società Nuova Energia di Galatina due permessi a costruire: il primo n. 12 del 12.1.2006 per la località "Canali", il secondo n. 84 del 2.4.2007 per la località "Pezzaviva", in ottemperanza alla prescrizioni indicate nella determina del Settore Ecologia n. 378 del

22.11.2004, nonché il permesso a costruire N. 59 del 20.3.2006 della Sottostazione elettrica AT/MT in Località "Paradiso";

- la Società Nuova Energia srl, in data 7.12.2006, con contratto preliminare di vendita, ha ceduto le quote societarie alla Società Italgest Wind Srl di Melissano;

- la Società Italgest Wind Srl, con nota prot. n. 38/3853 del 2 aprile 2007 ha ritenuto richiedere per gli impianti innanzi descritti all'Assessorato allo Sviluppo Economico l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 e della delibera di Giunta regionale n. 35 del 23.01.2007;

- il progetto definitivo allegato alla citata istanza del 2 aprile 2007 ha unificato i due impianti innanzi descritti al fine del rilascio di una sola Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica composta da n. 42 aerogeneratori di potenza totale pari a 63,00 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Pezzaviva e Canali" del Comune di Torre Santa Susanna (BR);

- la Società Italgest Wind Srl, con nota del 14.11.2007 ha comunicato il cambio della denominazione e sede sociale in Anemos 1 – con sede in Via Monte Rosa Z.I. – Melissano, allegando all'uopo un certificato camerale datato 5.11.2007;

- il Settore Ecologia con Determina dirigenziale n. 530 del 30.10.2007 ha prorogato i termini della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale già rilasciata alla Nuova Energia di Galatina e ha preso atto del cambio di ragione sociale in Anemos 1 di Melissano;

- la Provincia di Brindisi con decreto prot. N. 219/V del 18.12.2007 ha autorizzato la società alla costruzione della linea elettrica interrata per il collegamento tra la sottostazione elettrica AT/MT ed i parchi eolici da realizzare nel Comune di Torre Santa Susanna alle Contrade "Pezzaviva e Canali";

- il Settore Industria Energetica con nota prot. N. 38/12796 del 10.12.2007 ha comunicato agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.;

- la società Anemos 1 Srl, ha dichiarato di aver provveduto ad inoltrare il progetto definitivo, della potenza complessiva di 63,00 MW;

- il giorno 12 febbraio 2008 si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Enac – Roma, prot. N. 0005966 del 28.1.2008: parere favorevole con la prescrizione di dotare le pale di segnaletica diurna e notturna;

- Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – Taranto, nota prot. N. 0003455/UI-DEM/2008 del 25 gennaio 2008: parere favorevole con la prescrizione di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale;

- Soprintendenza Archeologica – Taranto, nota prot. N. 824 del 22 gennaio 2008 integrata con nota prot. N 1147 del 28 gennaio 2008: parere favorevole con la prescrizione di eseguire i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno, compresi i tracciati dei cavidotti e ogni opera connessa con l'impianto eolico, sin dalle prime fasi, con il controllo di una Società di archeologi accreditata presso la stessa Soprintendenza;

- ASL BR – Brindisi, nota prot. N. 821 del 25 gennaio 2008: parere favorevole con la prescrizione che i valori di induzione magnetica e di intensità di campo elettrico dell'impianto non dovranno mai superare i limiti di esposizione fissati dalle normative vigenti e che dovrà essere effettuato il monitoraggio dei livelli di esposizione facendo riferimento alle disposizioni normative e tecniche di cui al DPCM 08/07/2003 e alla Circolare ISPESL, 1998;
- Assessorato regionale all'Urbanistica e Assetto del Territorio, nota prot. N. 1401/2 del 12.2.2008: parere favorevole, rilevando, nel contempo, l'inclusione delle aree nel tematismo "Usi civici" del PUTT, , invitando ad operare le verifiche presso il competente Ufficio regionale;
- Settore Foreste – Sezione Provinciale di Brindisi, nota prot. 210 del 25 gennaio 2008: parere favorevole;
- Ministero delle Comunicazioni – Bari, note prot. N. IT-BA/2-IE/VIE/0000027 del 3.1.2007 e prot. N. IT-BA/2-IE/VIE/0000449 del 18 gennaio 2008: nulla osta provvisorio con la prescrizione di produrre gli elaborati di dettaglio relativi agli attraversamenti e parallelismi;
- Provincia di Brindisi, prot. N. 31237 del 12.2.2008: richiesta di verifica delle distanze degli aerogeneratori T55 e T56 dalla strada provinciale N. 68 "Torre S.Susanna – San Pancrazio Salentino" e verifica della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura; successiva richiesta, con modulo parere, di verificare il rispetto del parametro di controllo di cui all'art. 14, comma 7 del Regolamento Regionale n. 16/06 e di "rendere esplicito con particolare riferimento: a) alla "concomitante riduzione dell'impiego delle fonti più inquinanti quale carbone"; b) procedure di verifica per una idonea valutazione ambientale, per evitare "criticità legate ad effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti in siti limitrofi. Gli obiettivi sopra richiamati risultano coerenti con la deliberazione. di Consiglio Provinciale 5/2 del 27.02.2007 di approvazione delle direttive e linee di indirizzo relative alla realizzazione di parchi eolici già notificata all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, qui integralmente richiamata"; in ordine alla seconda richiesta, nel richiamare il disposto del comma 1 dell'art 14 quater della legge 241/90 e s.m.i., viene precisato che in conferenza di servizi le eventuali osservazioni e/o dissensi non possono riferirsi a questioni che, se pur connesse, comunque non costituiscono oggetto della conferenza. Con riferimento alla richiesta di verifica del parametro di controllo, questo Settore si limita a constatare che il provvedimento n. 378 del 22.10.2004, inerente la valutazione ambientale, adottato dal Settore regionale all'Ecologia è antecedente all'entrata in vigore del Regolamento n. 16/06, che al comma 7 dell'art. 14 così recita: "...I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione" e, peraltro, lo stesso Settore regionale all'Ecologia con determina dirigenziale n. 530 del 30.10.2007 ha prorogato i termini della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- Comune di Torre Santa Susanna, con modulo parere consegnato in sede di conferenza di servizi: favorevole;
- Ministero Difesa, con modulo parere consegnato in sede di conferenza di servizi: favorevole;
- Arpa Puglia Bari, note prot. N. 1515 del 28 gennaio 2008, n. 3147 del 20 febbraio 2008 e n. 3875 del 28 febbraio 2008 e modulo parere consegnato in sede di conferenza di servizi: parere favorevole, a valle della documentazione integrativa ed in particolare del calcolo della gittata massima di frammenti del rotore e dell'analisi dell'inquinamento acustico richiesta, ad esclusione degli aerogeneratori T47, per contenimento acustico nel corpo ricettore e T55 e T56, per insufficiente distanza dalla strada provinciale, nonché rinvio al responsabile del procedimento delle verifiche attinenti il rispetto dell'area buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza e della distanza minima di 500 m. valutata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore. dal confine con il territorio di pertinenza dei Comuni limitrofi
- Comune di Oria, con nota prot. N. 3992 del 29.2.2008: favorevole;
- Comune di San Pancrazio Salentino, parere consegnato nel corso della riunione della conferenza di

servizi: contrario per assenza del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli aerogeneratori, per motivi di sicurezza del volo a bassa quota, per impatto visivo e paesaggistico tenuto conto di aree ricadenti nel Comune di San Pancrazio Salentino vincolate dal PUTT Regionale ed in particolare, parere negativo per gli aerogeneratori T49, T50, T55, T56 e T57, in quanto ricadenti nell'area buffer di pertinenza del Comune di San Pancrazio Salentino; in sede di conferenza di servizi si è disposta la verifica delle distanze degli aerogeneratori e il calcolo della gittata massima in caso di rottura degli aerogeneratori e risultano acquisiti agli atti i pareri degli enti competenti in ordine alle ulteriori osservazioni;

- Autorità di Bacino della Puglia, note prot. N. 1349 del 14.2.2007, n. 881 del 30 gennaio 2008 e n. 3117 del 31 marzo 2008: favorevole ad esclusione dell'aerogeneratore n. 16 e con prescrizioni in fase di esecuzione delle opere;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Torre Santa Susanna, con nota prot. N. 2548 del 25.2.2008, ha trasmesso proprie relazioni con allegati stralci planimetrici in riscontro alle richieste dell'Arpa Puglia e delle contestazioni del Comune di San Pancrazio Salentino; in particolare:

- ha attestato che gli aerogeneratori rispettano la distanza di 1000 metri dall'area edificabile urbana, allegando uno stralcio fotogrammetrico in scala 1:4.000 con la sovrapposizione del perimetro dell'area edificabile urbana e la posizione degli aerogeneratori T30 e T32 e relativi buffer di 1000 metri;

- ha preso atto che gli aerogeneratori T55 e T 56 distano meno di 300 metri dalla strada provinciale n. 68 "Torre S.Susanna – San Pancrazio Salentino"

- ha preso atto che gli aerogeneratori T50 e T57 distano meno dei prescritti 500 metri dal confine del Comune di San Pancrazio Salentino, mentre ha attestato che l'aerogeneratore T49 rispetta tale distanza, allegando stralcio fotogrammetrico in scala 1:5.000 con evidenziati il confine amministrativo, il buffer di 500 metri, la posizione degli aerogeneratori e l'area di ingombro delle torri T49 e T50 e estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con il buffer di 500 metri, la posizione degli aerogeneratori e l'area di ingombro della torre T49, con acclusa visura catastale della particella 120 a dimostrazione dell'assegnazione della medesima particella al Comune di Torre Santa Susanna;

- successivamente alla chiusura della conferenza di servizi è emerso che le torri T48 e T49 ricadono in un'area definita dalla cartografia del PUTT "area addestramento cani" del Comune di Torre S. Susanna e, pertanto, con nota prot. n. 38/5656 del 28.5.2008 il Settore Industria ha chiesto al medesimo Comune il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 e 5.01 delle norme tecniche di attuazione del PUTT Puglia;

- il Comune di Torre S. Susanna con nota prot. n. 7020 del 30.5.2008, inviata anche al competente Assessorato regionale all'Urbanistica e Assetto del Territorio ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica relativa ai due aerogeneratori T48 e T49 da realizzarsi in contrada "Canali";

- l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Assetto del Territorio con nota prot. n. 4959/2 del 5.6.2008, ad integrazione del parere già espresso con nota prot. 1401/2 del 12.2.2008 ha comunicato di non avere rilievi da formulare sotto l'aspetto paesaggistico, atteso la compatibilità dell'intervento, per le parti dell'intervento ricadente nell'A.T.E. di tipo "D" con le direttive e gli indirizzi di tutela del PUTT/p;

- le aree interessate dall'intervento, da verifiche svolte presso il competente Assessorato regionale non

risultano ricomprese in fogli catastali del Comune di Torre Santa Susanna gravati da usi civici;

- il legale rappresentante della società Anemos 1 s.r.l. ha dichiarato in data 13.11.2007 che la stessa società ha nella propria disponibilità, in virtù di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie e costituzione di diritto di servitù, sottoscritti in data 1.4.2004 e 29.11.2005 le particelle di terreno intressate dall'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica per la realizzazione di n. 36 su 42 aerogeneratori proposti in progetto, ubicati nella località "Pezzaviva e Canali" del Comune di Torre Santa Susanna posizionate nel sistema di riferimento ED 50 proiezione UTM 33, con le seguenti coordinate geografiche espresse in tabella e delle relative opere connesse:

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20/30 KV per il collegamento interno dell'impianto eolico con le relative cabine di raccolta;

- costruzione ed esercizio di una stazione elettrica AT/AM in località "Paradiso".

- la Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria ed Energia con nota Prot. n. 38/4025 del 11 aprile 2008 ha comunicato agli Enti interessati la conclusione del procedimento amministrativo;

- in data 18 aprile 2008 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Anemos 1 Srl ed il Comune di Torre Santa Susanna (Br) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Settore Contratti Appalti, in data 22 aprile 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 009263 e della Convenzione al repertorio n. 009264;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 768 del 18 giugno 2008 allegata alla presente, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

- Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 59,4 MW, composto da n. 36 aerogeneratori, come innanzi descritti, ubicati nella località "Pezzaviva e Canali" del Comune di Torre Santa Susanna

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
- Vista la Direttiva 2001/77/CE;
- Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
- Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
- Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Anemos 1 Srl con sede legale in Melissano (Le) in Via Monte Rosa Z.I., Partita IVA 03584130755 dell'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 59,4 MW, composto da n. 36 aerogeneratori ubicati nella località "Pezzaviva e Canali" del Comune di Torre Santa Susanna, come di seguito specificati:

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20/30 KV per il collegamento interno dell'impianto eolico con le relative cabine di raccolta;
- costruzione ed esercizio di una stazione elettrica AT/AM in località "Paradiso".

ART. 3)

La Società Anemos 1 Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 4)

La presente autorizzazione unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 6)

La Società dovrà dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e dovrà terminarli entro il termine di anni due dall'inizio dei lavori. I termini di inizio e di ultimazione potranno essere prorogati per un termine massimo di anni due nel caso di comprovate cause di forza maggiore.

ART. 7)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Settore Industria ed Energia e, per quanto di competenza, dal Comune di Torre Santa Susanna (BR), a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 8)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007.
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico.
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Brindisi, laddove previsto dalla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.)
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d' Impegno;

ART. 9)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP al fine di stabilire i termini della presente autorizzazione;

ART. 10)

Di notificare, a cura del Settore Industria e Industria energetica - Ufficio Industria energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Torre Santa Susanna.

ART. 11)

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Davide F. PELLEGRINO